

N. ____/____ REG.PROV.CAU.
N. 09974/2022 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Quater)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 9974 del 2022, proposto da

Perypezye Urbane E.T.S., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avvocati Giuseppe Sartorio e Antonio Lamarte, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero della cultura, in persona del Ministro *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria *ex lege* in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

Roma City Ballet Company Società Consortile A R.L., Associazione Culturale C&C, Associazione Culturale Twain, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia:

1) del Decreto del Direttore Generale Spettacolo n. 413 del 23 giugno 2022 (doc. n.1), relativo all'ammissione al contributo FUS (Fondo Unico per lo Spettacolo) per

il triennio 2022-2023-2024 e per l'anno 2022 per il settore della Danza ex artt.25 comma 1 e ss. DM 27.7.2017 n.332 e ss.mm.ii., sulla base dei verbali n.3 del 25/26 e 27 maggio 2022 e n.4 del 15.6.2022 e delle schede di valutazione della Commissione Consultiva per la Danza, nella parte in cui, attribuendo punteggi incongrui ed abnormi al progetto allegato alla domanda di partecipazione presentate dalla Perypezye Urbane E.T.S., ha ritenuto di escludere la ricorrente dall'ammissione a contributo;

2) dei verbali n.3 del 25/26 e 27 maggio 2022 e n.4 del 15.6.2022 della Commissione di Valutazione Consultiva, ambito/settore Danza (art.25 comma 1 Organismi di produzione “prime istanze triennali”), laddove, all'esito dell'istruttoria espletata sui progetti presentati, ha ritenuto – senza avere neppure previamente fissato i sub criteri di valutazione e attribuzione dei punteggi - di escludere dall'elenco dei progetti ammessi a contributo quello (doc. n.2 e 3);

3) delle schede di valutazione della Commissione di Valutazione Consultiva con particolare riferimento alla scheda resa sul progetto/programma presentato dalla ricorrente Perypezye Urbane E.t.s., cui è stato attribuito un punteggio pari a complessivi 8,5 punti (doc. n.4);

5) se occorresse, del Decreto rep. n. 1913 del 16 dicembre 2021 (doc. n.5), con il quale la Direzione Generale Spettacolo del Ministero della cultura ha stabilito per il triennio 2022-2024 i costi ammissibili, i punteggi e i massimali ai fini della valutazione delle domande di contributo di cui al FUS ed ai fini della determinazione del contributo stesso, e ai relativi allegati, nella parte in cui, con riferimento all'ambito “Danza”, ha stabilito nell'allegato B (doc. n.6) solo i punteggi massimi per ciascun fenomeno (senza indicazione di sotto criteri);

6) della nota del 26.7.2022 prot.7249-P con cui la Direzione Generale Spettacolo del MIC, in riscontro all'istanza di accesso del 25.7.2022 ha rilevato che si non avere traccia documentale delle valutazioni individuali dei singoli Commissari, pur avendo ciascun componente della Commissione, singolarmente, esaminato

preliminarmente il progetto, prima della discussione collegiale (doc. n.7);

7) ove dovesse mai occorrere, del Decreto del direttore della Direzione Generale Spettacolo del Ministero della cultura rep. n. 772 del 27 luglio 2022, con il quale sono state ammesse al finanziamento del contributo FUS (Fondo Unico per lo Spettacolo) per il settore della danza per il triennio 2022-2024 e per l'anno 2022 relativamente alla categoria "art. Art. 25 comma 1 - Organismi di produzione della danza" ulteriori due soggetti inizialmente esclusi, sulla base delle determinazioni assunte dalla Commissione Consultiva per la danza riportate nel verbale n.6/22 del 12 luglio 2022 (doc. n.8);

8) ove dovesse occorrere, del verbale della Commissione Consultiva per la danza n.6/22 del 12 luglio 2022, in uno alle schede di valutazione e attribuzione dei punteggi allegate al verbale medesimo (doc. n.9);

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della cultura;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 settembre 2022 la dott.ssa Francesca Santoro Cayro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto che, involgendo il ricorso questioni che implicano un approfondito esame della documentazione versata in atti, previa necessaria integrazione del contraddittorio nelle forme che saranno di seguito specificate, le ragioni di parte ricorrente possono essere soddisfatte ai sensi dell'art. 55, co. 10 c.p.a., con fissazione del merito all'udienza pubblica del 17 gennaio 2023;

Considerata la necessità, ai sensi dell'art. 49 comma 1 c.p.a., di disporre, nelle

more, l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti le cui istanze sono state valutate ammissibili al contributo di cui trattasi per i settori dell'ambito Danza ex artt.25 comma 1 e ss. DM 27.7.2017 n. 332 e ss.mm.ii;

Ritenuta l'opportunità che siffatta integrazione, ai sensi dell'art. 49 comma 3c.p.a., avvenga con le modalità e nei termini appresso descritti:

a) entro il termine perentorio di giorni 10 (dieci) dalla comunicazione, a cura della Segreteria, della presente ordinanza, parte ricorrente dovrà provvedere, a sua cura e spese, alla pubblicazione sul sito web del Ministero della cultura – che all'uopo dovrà fornire la massima collaborazione - di un avviso contenente le seguenti informazioni:

- l'Autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede;
- il numero di registro generale del procedimento;
- il nominativo della parte ricorrente;
- gli estremi dei provvedimenti impugnati;
- la precisazione che devono intendersi quali “controinteressati” tutti i soggetti le cui istanze sono state valutate ammissibili al contributo di cui trattasi per i settori dell'ambito Danza ex artt.25 comma 1 e ss. DM 27.7.2017 n. 332 e ss.mm.ii, con indicazione nominativa degli stessi;
- un sunto del ricorso;
- il testo integrale della presente ordinanza;

b) entro il successivo termine perentorio di giorni 5 (cinque), parte ricorrente dovrà depositare in giudizio la prova dell'intervenuta pubblicazione, nei termini, del predetto avviso, che non dovrà essere comunque rimosso dal sito web dell'amministrazione sino alla definizione del presente giudizio;

Ritenuto di dover compensare le spese di fase in ragione della peculiarità delle questioni dedotte;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio (Sezione Seconda Quater)

dispone l'integrazione del contraddittorio, a cura di parte ricorrente, ai sensi e nei termini di cui in parte motiva e fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 17 gennaio 2023.

Compensa le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 settembre 2022 con l'intervento dei magistrati:

Donatella Scala, Presidente

Marco Bignami, Consigliere

Francesca Santoro Cayro, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE
Francesca Santoro Cayro

IL PRESIDENTE
Donatella Scala

IL SEGRETARIO